



VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO DEL 6 OTTOBRE 2020

Il giorno sei del mese di ottobre dell'anno 2020 alle ore 20:30 presso la sede sociale della SOMS sita nel Comune di Viggiù, in Piazza Artisti Viggiutesi si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione Filarmonica G. Puccini 1822 APS, convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.

Alle ore 20:45 Il Presidente dell'associazione Filarmonica G. Puccini 1822 APS Mauro Donadini dichiara aperti i lavori. Viene nominato Presidente dell'Assemblea il dott. Chiofalo Carmelo e come segretaria la signora Parise Stefania.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 82 soci su un totale di 99 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito delle Associazioni di Promozione Sociale continuando anche a conservare le relative agevolazioni economiche e fiscali.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS in quanto la nostra organizzazione, essendo già iscritta al Registro della Promozione Sociale Regionale, è considerata Ente del Terzo settore (ETS) di diritto. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente Donadini Mauro comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 21:30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Registrato il 03.11.2020
serie 3 n. 2198

Per delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario
Angelo Catalano



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"FILARMONICA GIACOMO PUCCINI 1822 APS" - Centro di Cultura Musicale**



Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 06 ottobre 2020

Art.1. DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, in forma di Associazione di promozione sociale, l'Associazione denominata: "FILARMONICA GIACOMO PUCCINI 1822 APS" - Centro di Cultura Musicale, di seguito in breve "Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con "Associazione di promozione sociale" o "APS". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Viggiù e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall' Organo di Amministrazione.

Art.2. FINALITA'

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - Mantenere e sviluppare, in armonia con la tradizione, l'esistente Corpo Bandistico, quale elemento primario dell'Associazione, per la diffusione della sana passione per la musica.
 - Promuovere attività culturali e di sviluppo tra i Soci con iniziative destinate alla loro formazione musicale e sociale e dando loro le opportunità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica.
 - Promuovere attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore aggregazione sociale e conoscenza reciproca.
 - Promuovere ed incoraggiare ogni azione volta a favorire la diffusione della musica nel campo sociale con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazione di qualsiasi natura.

Art.3. ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/17:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. In particolare l'Associazione si propone di:
 - a) Promuovere e favorire l'educazione e la formazione musicale, in particolare dei giovani, mediante l'organizzazione di corsi di preparazione e di perfezionamento, gruppi corali, laboratori, costituzione di comitati, gruppi di studio, ricerca e produzione musicale.
 - b) Mantenere e sviluppare la tradizione dell'esistente Corpo Bandistico, custodire e valorizzare l'archivio storico dell'Associazione; collaborare con enti e associazioni per la valorizzazione del patrimonio storico artistico del territorio.
 - c) Organizzare e/o partecipare a manifestazioni, raduni e rassegne musicali, eventi celebrativi e culturali in genere;



- d) Promuovere e favorire nelle forme che le sono proprie, la realizzazione di ogni tipo di iniziativa atta alla diffusione della cultura musicale tra la cittadinanza: incontri, manifestazioni tra i soci in occasioni di festività, ricorrenze ed altro;
- e) Collaborare con Enti Pubblici e Privati, Associazioni culturali, sportive e turistiche, Consorzi, Cooperative, sia in Italia che all'Estero, che perseguono scopi affini a quelli dell'Associazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

- 3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art.4. ATTIVITA' DIVERSE

- 1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
- 2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.5. RACCOLTA FONDI

- 1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.6. AMMISSIONE

- 1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali descritte nell'articolo due del presente statuto.
- 2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore, senza scopo di lucro e a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale associate.
- 3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
- 4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.
- 5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
- 6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.



Art.7. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale e con eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

I soci, tutti con i medesimi diritti e doveri salvo quanto specificato per gli onorari, si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Musicanti
 - b) Allievi
 - c) Ordinari
 - d) Onorari
- Soci musicanti sono coloro che suonano nel corpo bandistico e sono esentati dal pagamento della quota associativa.
 - Soci allievi sono coloro che usufruiscono di servizi offerti dall'Associazione e sono tenuti al versamento delle quote associative. La domanda di iscrizione da parte di un minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà ovvero da chi ne fa le veci.
 - Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro perseguimento secondo le proprie capacità personali e la propria disponibilità. I soci ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative.
 - Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta dell'Organo di Amministrazione. I soci onorari pur godendo di tutti i diritti delle altre categorie di soci, sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo associativo.

I sostenitori dell'Associazione non sono soci e sono tutti coloro che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori pur avendo il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione non hanno diritto di elettorato attivo.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a. Di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; In Assemblea, i soci minorenni dovranno essere rappresentati da chi ne esercita la patria potestà ovvero da chi ne fa le veci.
 - b. Di essere informato sulle attività promosse dall'Associazione e controllarne l'andamento.
 - c. Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.
 - d. Di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee.
 - e. Di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a. Rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali.
 - b. Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.
 - c. Per le categorie di Socio previste al punto 1 del presente Articolo, versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Art.8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, morosità od esclusione.
2. L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.



3. L'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione per morosità in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto. Il socio allievo che dopo formale sollecito, non regolarizza il pagamento della quota associativa annuale viene automaticamente escluso dall'Associazione.
4. L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In tal caso, l'Organo di Amministrazione che ne delibera l'esclusione, deve inviare comunicazione formale al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati facendone richiesta al Presidente dell'Associazione.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art.9. ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per le finalità dell'Associazione espresse dall'Articolo 2 del presente Statuto.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettive sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.10. ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Collegio dei Revisori;
 - e. L'Organo di Controllo (da attivare eventualmente solo nei casi previsti dalla Legge);
 - f. Il Revisore Legale (da attivare eventualmente solo nei casi previsti dalla Legge);
 - g. La Commissione Artistica.
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.11. ASSEMBLEA

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.



7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.
8. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art.12. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b. Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. Nominare il Collegio dei Revisori;
 - d. Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - e. Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - f. Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - g. Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - h. Ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza.
 - i. Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - j. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a. Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art.13. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art.14. VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione della Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci, o dei loro delegati, ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.



6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art.22 comma 5. Le decisioni dell'assemblea impegnano tutti i soci.

Art.15. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione denominato anche Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di sette (7) ad un massimo di nove (9) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Art.16. COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE O CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
 - a. Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. Predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività e il bilancio consuntivo;
 - f. Fissare l'ammontare del contributo associativo annuale;
 - g. Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - h. Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j. Deliberare in merito all'esclusione dei soci ;
 - k. Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l. Eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - m. Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
 - n. Nominare il Maestro Direttore ed il Vice-Maestro Direttore del corpo bandistico sentito anche il parere della commissione artistica;



- o. Gestire e organizzare i corsi di formazione musicale, fissandone le quote di partecipazione in funzione anche delle tipologie e obiettivi peculiari dei corsi;
- p. Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- q. Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- r. Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- s. Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- t. Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- u. Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art.17. FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Qualora venga a mancare il numero minimo di 7 Amministratori, l'Organo di Amministrazione provvede alla surrogia attingendo alla graduatoria dei primi tra i non eletti. Allorché questa fosse esaurita, durante la prima Assemblea utile, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno il giorno precedente a quello della riunione, mediante comunicazione scritta anche attraverso mezzo elettronico.
- 3. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 4. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione, deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.18. IL PRESIDENTE

- 1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
- 2. Il Presidente:
 - a. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b. Dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - c. Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e amministrativa;
 - e. Convoca le riunioni dell'Assemblea e dell' Organo di Amministrazione e presiede quest'ultime;
 - f. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.



3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.19. IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 26 comma 5.

Art.20. COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il collegio dei Revisori dovrà essere composto da tre membri non necessariamente aderenti all'Associazione, di cui almeno uno in possesso di adeguata competenza. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo dell' Organo di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica il rendiconto consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Art.21. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.22. IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dall' Organo di Amministrazione.



Art.23. IL MAESTRO DIRETTORE

1. Il maestro direttore del corpo bandistico viene scelto tra persone di comprovata professionalità ed è responsabile dell'Attività Musicale e formativa del Corpo Bandistico. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Maestro.

Art.24. COMMISSIONE ARTISTICA

1. La Commissione Artistica è composta da tre membri eletti dall'Assemblea almeno due dei quali soci musicanti. La Commissione Artistica, coordinandosi con il maestro direttore, ha il compito di programmare le esecuzioni del corpo bandistico sia in termini di scelta dei brani, sia in termini di redazione del calendario delle prove, dei servizi e dei concerti e le modalità di svolgimento delle manifestazioni. Ha inoltre il compito di controllare il buon funzionamento della banda musicale. Delle proprie riunioni la Commissione Artistica redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Art.25. ORGANISMO DI MEDIAZIONE

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art.16 D.lgs 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art.26. LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. Il libro degli associati con specificate le categorie di appartenenza;
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d. Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione;
 - e. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
 - f. Il libro Adunanze collegio dei Revisori;
 - g. Il libro delle adunanze della Commissione Artistica.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera e), f), g), sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art.27. RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
 - a. Quote sociali.
 - b. Contributi pubblici.
 - c. Contributi privati.
 - d. Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio.
 - e. Rendite patrimoniali.
 - f. Rimborsi derivanti a convenzioni ai sensi dell'art.56.

- 
- g. Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.
 - h. Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generali nelle modalità previste dall'art.79, comma 2.
 - i. Corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale.
 - j. Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.6 art.85 del D.lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
 - k. Altre entrate espressamente previste dalla legge.
 - l. Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art.28. SCRITTURE CONTABILI

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.lgs. n.117/2017.

Art.29. ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche
4. La relazione di missione redatta dall'Organo di Amministrazione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2 al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art.30. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 31. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

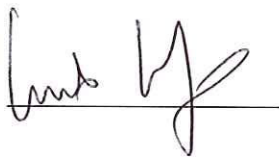
Art. 32. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

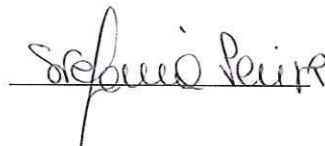
Viggiù, 06 ottobre 2020

Firme

Presidente dell'Assemblea
Carmelo Chiofalo



Segretario
Stefania Parise



Legale Rappresentante
Mauro Donadini

